

Concessione rilasciata a Elevator TV AG (Concessione Elevator-TV)

dell'11 gennaio 2006

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 giugno 1991¹ sulla radiotelevisione (LRTV);
in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997² sulla radiotelevisione (ORTV),
rilascia a Elevator TV AG, Kraftstrasse 37, 8044 Zurigo, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Concessionario e oggetto della concessione

¹ Conformemente alle disposizioni della LRTV e dell'ORTV, Elevator TV AG è autorizzata a diffondere un programma televisivo e radiofonico in lingua tedesca a livello nazionale.

² L'offerta è composta da un programma televisivo diffuso in analogico e due programmi televisivi diffusi in digitale nonché da un programma radiofonico, identico alla traccia audio del programma televisivo analogico.

³ Elevator TV AG è autorizzata ad offrire un programma di videoinformazione nell'intervallo di soppressione di trama.

⁴ Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari relative all'estensione, al contenuto e al genere dei programmi nonché all'organizzazione e al finanziamento sono determinanti e vincolanti.

Art. 2 Obiettivi

Nell'ambito del suo mandato, Elevator TV AG deve:

- a. fornire a giovani e giovani adulti informazioni variate e fedeli sugli avvenimenti rilevanti;
- b. tenere conto delle esigenze di giovani e giovani adulti e promuovere il loro sviluppo culturale;
- c. contribuire all'intrattenimento e alla libera formazione delle opinioni di giovani e giovani adulti;

¹ RS 784.40

² RS 784.401

- d. fornire informazioni sugli avvenimenti del giorno nazionali ed esteri;
- e. promuovere la produzione audiovisiva svizzera ed europea.

Sezione 2: Programma

Art. 3 Contenuto

¹ Elevator TV AG diffonde un programma televisivo e radiofonico con il nome di «Elevator-TV». Il programma comprende serie, film, bollettini informativi, notiziari sportivi, rubriche su viaggi, manifestazioni, politica, cultura, produzioni cinematografiche, arte mediatica e giochi.

² Il programma si rivolge al pubblico di lingua tedesca di tutta la Svizzera.

³ Nell'ambito della sua trasmissione informativa quotidiana, fornisce informazioni su tutti i maggiori avvenimenti internazionali, nazionali e di regione linguistica.

Art. 4 Designazione

È fatto salvo l'esame della designazione del programma e dell'azienda dell'emittente da parte di altre autorità.

Art. 5 Produzione

Il programma è costituito in media settimanale di tre ore quotidiane di produzioni proprie o su mandato.

Art. 6 Promozione cinematografica

¹ Elevator TV AG investe almeno il 2 % dei proventi lordi ricavati dalle sue attività di emittente (in particolare pubblicità, sponsorizzazione e servizi di comunicazione) per l'acquisto, la produzione, la coproduzione o l'intermediazione di film o opere audiovisive di origine svizzera.

² Se entro tre mesi dalla chiusura del bilancio, i mezzi di cui al capoverso 1 non sono stati spesi o destinati in modo vincolante a un progetto, l'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) determina, dopo aver consultato l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'importo che Elevator TV AG deve versare a titolo di tassa sostitutiva per la promozione dell'industria cinematografica svizzera.

³ La tassa sostitutiva ammonta al massimo al 2 % dei proventi lordi ricavati dalle attività di emittente ed è versata su un conto determinato dall'UFC. Esso decide come sarà utilizzato l'importo versato.

Art. 7 Ripresa

La ripresa di parti intere dei programmi di altre emittenti o la ripresa regolare di importanti trasmissioni informative presuppone l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Tecnica

Art. 8

¹ Il programma è diffuso via cavo e/o in modo criptato via satellite. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo e di satelliti.

² Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. I dati tecnici devono essere forniti tempestivamente prima dell'inizio della diffusione.

³ Le modifiche dell'allegato tecnico devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.

Sezione 4: Sorveglianza

Art. 9 Rendiconto

¹ Il 30 aprile di ogni anno, Elevator TV AG presenta un rapporto di gestione all'Ufficio federale; esso comprende i conti e il rapporto annuali. Il rapporto di gestione è allestito in conformità agli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni³.

² Il rapporto annuale fornisce informazioni in merito:

- a. all'attività di Elevator TV AG e dei suoi organi;
- b. all'attività dell'organo di mediazione;
- c. ai risultati di sondaggi effettuati tra i telespettatori;
- d. alle partecipazioni in altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo e radiofonico, nonché alla collaborazione con queste ultime;
- e. allo stato e sviluppo della diffusione dei programmi.

Art. 10 Tassa di concessione

¹ Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Elevator TV AG informa l'Ufficio federale sui proventi pubblicitari lordi conseguiti l'anno precedente.

² Essa lo informa ugualmente sulla durata complessiva dei messaggi pubblicitari diffusi nel corso dell'anno d'esercizio e nei singoli mesi.

³ RS 220

³ Se necessario, consente all'Ufficio federale di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio

Art. 11 Modifica

Elevator TV AG non può pretendere alcun risarcimento in seguito a una modifica della concessione resa necessaria dall'adeguamento dell'ordinamento giuridico svizzero al diritto internazionale.

Art. 12 Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può stabilire condizioni o limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se:

- a. l'esercizio del programma televisivo e radiofonico non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione;
- b. l'esercizio è interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13

La presente concessione entra in vigore il 1° febbraio 2006 ed è valida fino al 31 gennaio 2016. Non sussiste alcun diritto al suo rinnovo.

11 gennaio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz